Legge regionale 01 giugno 1987 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.

Art. 4

Beneficiari degli interventi(1)

1. Possono beneficiare dei contributi:

a) gli enti locali, altri organismi pubblici, le università e istituzioni culturali del Friuli - Venezia Giulia;

b) associazioni operanti per la promozione della cultura della pace, che abbiano almeno una sede nella regione;

c) scuole di ogni ordine e grado e associazioni operanti nell' ambito della scuola.

2. Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente legge per iniziative promosse da organizzazioni partitiche e sindacali.

Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.